



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Presidenza del Sig. VALIANTE ENNIO
Sessione straordinaria I° convocazione Seduta Pubblica

**OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
REGOLAMENTO DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaundici** addì **03** del mese di **maggio** alle ore **20:30** il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito nella sala Comunale con l'assistenza del Segretario Generale dott. **IVANO CESCO**

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti signori:

Cognome e nome del Consigliere	Presenti	Assenti
CALZAVARA FRANCESCO	X	
VALIANTE ENNIO	X	
MANENTE NICOLA		X
VALLESE GIACOMO	X	
CROSERA MIRCO	X	
RIZZO LUIGI	X	
IGUADALA ALESSANDRO	X	
VISENTIN FABIO		X
PAVANETTO LUCAS	X	
TOMEI ANDREA	X	
POMIATO GIORGIO	X	
VIO GIORGIO	X	
SERAFIN LUIGI	X	
MARTIN RENATO		X
RODIGHIERO LUCIANO		X
ZACCARIOTTO LEANDRO		X
SIMONELLA WALTER		X
FANCIO NEDDA	X	
RUGOLOTTO ROBERTO	X	
FERRO CLAUDIO	X	
DE ZOTTI AMORINO	X	

Il Presidente, riconosciuta legale l'udienza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, chiamando a fungere da Scrutatore i Signori : RUGOLOTTO ROBERTO CROSERA MIRCO

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E REGOLAMENTO DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. APPROVAZIONE.

Sono presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri (Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiatto, Vio, Serafin, Ferro, Fancio, Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti e Rugolotto).

Il Presidente pone in trattazione la proposta in oggetto, depositato in atti del Consiglio che di seguito si riporta:

“””””

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore alle Politiche Ambientali:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 250 del 30 giugno 2005 è stato adottato il Piano di classificazione acustica e zonizzazione del territorio comunale di Jesolo nonché il Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della L. 28 ottobre 1995, n. 447 e L.R. 10 maggio 1999, n. 21.

Con Deliberazione n. 160 del 07/05/2009 la Giunta ha inteso procedere ad una revisione dello strumento di pianificazione acustica in ragione del tempo trascorso dalla precedente adozione e della necessità di adeguarlo alle normative statali e regionali intervenute successivamente ed alle modifiche introdotte nello strumento urbanistico, recependo altresì le osservazioni pervenute.

Con deliberazione n. 52 del 07/05/2009 il Consiglio Comunale ha preso atto della volontà della Giunta ed ha ritenuto opportuna una sperimentazione per la stagione estiva 2009 della gestione delle deroghe ai limiti di immissione acustica relativamente alle attività di Karaoke, musica live/concertini, intrattenimento con DJ/vocalist e concerti ed eventi live su piazze ed aree dedicate, dettando alcune linee di indirizzo.

Il Dirigente del III Settore, con la consulenza di un tecnico competente in acustica, tenuto conto dell'esito del periodo di sperimentazione, ha provveduto alla rielaborazione dello strumento approntando i seguenti documenti:

- Tav. 1 Piano di classificazione acustica – zonizzazione;
- Tav. 2 Piano di classificazione acustica – fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- Tav. 3 Piano di classificazione acustica – orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana;
- Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 13 agosto 2010 è stato adottato il nuovo Piano di classificazione acustica e zonizzazione del territorio e Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della L. 28 ottobre 1995, n. 447 e L.R. 10 maggio 1999, n.21.

Si è valutato opportuno utilizzare un iter che preveda una prima fase di adozione del Piano e del Regolamento in modo da consentire la partecipazione dei cittadini, delle associazioni di categoria e degli Enti mediante pubblicazione dell'avviso di deposito con la facoltà accordata a chiunque fosse interessato di presentare osservazioni nei termini previsti, in analogia all'adozione degli strumenti urbanistici secondo la procedura indicata dall'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n.11, pur ovviamente senza il collegato carattere prescrittivo.

La procedura prevista dall'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n.11 si è svolta regolarmente con il deposito del piano presso la Segreteria Generale del Comune dal 01 settembre 2010 e per i dieci giorni consecutivi, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, inviandolo altresì ai Comuni confinanti, nonché sul sito istituzionale dell'Ente estendendo a chiunque la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.

Si è ritenuto, altresì, prima dell'approvazione, di proseguire nel confronto preliminare con la Provincia di Venezia, favorendo le funzioni attribuitegli dalla predetta legge per assicurare la congruità con i piani di zonizzazione acustica dei Comuni contermini, convocando apposita conferenza dei servizi presso la sede Municipale alla quale sono stati invitati a partecipare anche ARPAV, A.U.L.S.S. N.10 ed i Comuni di Musile di Piave, S.Donà di Piave, Eraclea e Cavallino-Treporti. La conferenza ha avuto luogo in data 22/09/2010 alla quale hanno partecipato i soggetti invitati con esclusione dei rappresentanti dei Comuni di Musile di Piave e S.Donà di Piave.

Nel periodo di deposito presso gli uffici comunali e nei venti giorni successivi, cui ha fatto seguito una proroga dei termini di altri quindici giorni per gli Enti intervenuti alla conferenza dei servizi, sono pervenute n. 5 osservazioni come di seguito elencate:

N.	Ente - Privato	Data di arrivo	Protocollo	Data protocollo
1	Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia	14/10/2010 (posta elettronica)	64137	25/10/2010
2	Confcommercio San Donà - Jesolo	15/10/2010 (posta elettronica)	62100	15/10/2010
3	Consorzio Veneto Chioschi Promotion	30/09/2010	58229	01/10/2010
4	Il Muretto Jesolo S.r.l.	28/09/2010	57368	28/09/2010
5	Studio legale Pagotto Borgato Salvador per Promoter S.r.l.	28/09/2010	57363	28/09/2010

fuori termini è pervenuta n. 1 osservazione:

N.	Ente - Privato	Data di arrivo	Protocollo	Data protocollo
1	Brugnera Danilo e Pastrello Lucia	22/12/2010	77933	23/12/2010

L'istruttoria predisposta dallo Sportello Unico dell'Ambiente ha comportato l'adeguamento del Regolamento di tutela dall'inquinamento acustico e del Piano di classificazione acustica laddove si è ritenuto di dover condividere alcuni aspetti emergenti dalle osservazioni pervenute.

In particolare, con riferimento alle osservazioni proposte dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e relative alla normativa in materia di inquinamento acustico, visti gli aspetti soprattutto di natura tecnica, sono stati ritenuti accoglibili le proposte di estensione del rispetto dei limiti acustici anche ai valori di qualità previsti dal DPCM 14/11/1997, quale obiettivo di miglioramento nel medio e lungo periodo, oltre che di immissione e di emissione, l'inserimento dei limiti acustici all'interno delle fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali di tipo E ed F, la riduzione dei limiti in deroga previsti per i cantieri nonché la previsione di uno studio preventivo delle soluzioni tecniche, logistiche ed organizzative da richiedere obbligatoriamente agli organizzatori delle manifestazioni nelle aree adibite a questo scopo al fine di minimizzare l'impatto acustico ed i disagi prodotti, in particolare per l'area arenile in zona faro.

Inoltre, con riferimento alla Zonizzazione acustica, si è provveduto rispettivamente all'inserimento in classe IV, rispetto alla precedente assegnazione in classe V, dell'area del faro e della zona della laguna del "Mort", dove è previsto lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo che potranno avvalersi dello strumento di deroga temporanea ai limiti di rumore, all'inserimento in classe I dell'area situata a Jesolo Paese destinata a complesso scolastico come da

previsione in P.R.G. ed infine all'inserimento in classe II di un'estesa area a destinazione prevalentemente residenziale e di interesse comune (verde pubblico, attrezzature scolastiche, etc.), per lo più corrispondente al "Comparto Campana".

Tra le osservazioni proposte dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia non si è ritenuto di dover recepire, vista la vocazione prevalentemente turistica del territorio Jesolano, la proposta volta a prevedere l'impossibilità di autorizzare pubblici esercizi con orario di apertura notturno se situati all'interno di edifici che comprendano anche unità abitative; per lo stesso motivo non si è accolta la richiesta di inserimento delle aree caratterizzate da prevalenza di insediamenti residenziali in classe II anziché IV tenuto conto dell'esteso sviluppo della realtà commerciale nel contesto del territorio Jesolano che ha per contro un inevitabile innalzamento del rumore ambientale di fondo, attribuibile all'intensa attività antropica che ne deriva e che difficilmente può essere ascrivibile alle prerogative di una classe II ma, più realisticamente, di una classe IV.

ARPAV ha evidenziato come l'area destinata alla Città della musica e l'area del parco acquatico fossero inserite in classe VI, riservata a quelle aree "esclusivamente industriali". Su tale osservazione l'Amministrazione, dopo un'attenta analisi, ha riconsiderato le scelte operate nella prima stesura della classificazione acustica al fine di contemperare le esigenze con quelle delle funzioni residenziali presenti ed ha inteso accogliere parzialmente l'osservazione attribuendo alle aree interessate la classe V – "aree prevalentemente industriali". Tale scelta tiene conto dello stato di fatto che non ha finora portato alla necessità di interventi di risanamento ma intende nel contempo garantire il giusto grado di tutela per tutti i cittadini e gli operatori. E' altrettanto vero che le emissioni sonore provenienti dall'accentramento delle attività musicali in area dedicata (parco musicale) e quelle dell'attività del parco acquatico sono comparabili alle emissioni di una attività di tipo industriale in virtù del reale impatto acustico da queste provocato. Tale livello di rumore è comunque compatibile con l'edificazione, prevalentemente di tipo residenziale, delle confinanti aree in classe IV mentre all'interno delle zone in classe V la residenza è assente o molto scarsa. Si sono in sostanza applicati i criteri orientativi per la zonizzazione acustica previsti dalla D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/1993 che suggeriscono la ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti, nonché quanto indicato per l'individuazione delle aree a cui attribuire la classe V.

Per quanto riguarda l'area della "città della musica" va precisato inoltre che, nel recepimento della " Variante al P.R.G. ai sensi del comma I dell'art. 48 della L. R. 11/04 per l'adeguamento del PRG alla variante parziale al PRG – settore residenziale (Variante di assestamento)" approvata con delibera C.C. N. 33 del 10.03.2011, al suo interno sono previste superfici per l'intrattenimento e svago all'aperto (parco tematico).

Si è inteso altresì recepire parzialmente le osservazioni delle Società Muretto S.r.l. e Promoter S.r.l. per la discoteca "Il Muretto" attribuendo all'area interessata la classe V tenuto conto dell'analogia della destinazione urbanistica con la zona a "Parco Musicale", peraltro estendendo tale classificazione ad una zona più ampia prospiciente la Via Roma Destra che comprenda attività similari di intrattenimento (Marina Club) e commerciali (supermercato Alì), in conformità alle linee guida regionali evitando l'eccessiva frammentazione con micro suddivisioni delle aree considerata anche la scarsa presenza di abitazioni. Contestualmente si è estesa la zona di transizione in classe IV a tutta l'area prospiciente la Via Roma Destra per una profondità di 150 metri come già previsto per la stessa strada nel tratto dal bivio Mameli fino a Jesolo Centro e per la Via Roma Sinistra.

Altra modifica viene apportata alla zonizzazione acustica, coerentemente con le variazioni appena esposte ed ai criteri adottati, attribuendo la classe V all'area della discoteca "King's River Club – Caffè del Mar" ed estendendo la classe V verso la nuova autostazione eliminando una fascia prevista inizialmente in classe IV corrispondente al centro commerciale "Laguna Shopping" al fine di eliminare la frammentazione.

ARPAV ha osservato che il limite concesso in deroga per le attività musicali, pari a 70 dB(A), è da ritenersi eccessivamente elevato, particolarmente nel caso di ricettori di tipo residenziale, e ha segnalato l'inopportunità di prevedere la possibilità di usufruire delle suddette deroghe indistintamente su tutto il territorio comunale. Si ritiene che l'osservazione trovi risposta in quanto

stabilito dal Regolamento, al di là del livello ammissibile in deroga da considerarsi obiettivamente non modificabile, con la determinazione delle frequenze settimanali per le varie tipologie di attività di intrattenimento e degli orari che sono stati calibrati in funzione del tipo di ricettore interessato e del tipo di zona, proposte valutate dall'Amministrazione comunale, nelle fasi iniziali del procedimento di modifica al Regolamento ed alla Zonizzazione acustica, che hanno trovato accoglimento anche dalle Associazioni di categoria interpellate presenti nel territorio comunale.

Infine, ARPAV osserva che la L.R. 10 maggio 1999, n. 21 prevede che i comuni si avvalgano del supporto dell'Agenzia per il controllo delle emissioni sonore. L'osservazione è condivisibile e verrà rispettata per le normali attività di controllo, mentre l'Amministrazione comunale si riserva di incaricare personale interno all'Ente, preventivamente formato, o di avvalersi di un tecnico esterno competente in materia acustica per i controlli, anche di natura tecnica, attinenti alle sole attività rumorose temporanee così come definite all'art. 31.1 del Regolamento acustico.

Le osservazioni proposte dalla Confcommercio sono principalmente volte ad attenuare le limitazioni riguardanti la frequenza e gli orari previsti con le deroghe alle attività rumorose temporanee nonché eliminare le restrizioni per la zona arenile; osservazioni analoghe sono state proposte anche dal Consorzio Veneto Chioschi. Si è ritenuto di non condividere queste mozioni dal momento che i criteri sono stati definiti dall'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria presenti nel territorio comunale, e costituiscono un punto di mediazione condiviso.

A seguito dell'incontro svoltosi il 28/03/2011 presso la sede di Confcommercio, nel corso del quale si è operato un ulteriore proficuo approfondimento sui temi posti dall'Associazione, l'Amministrazione comunale, ha accolto la proposta di modifica dell'orario previsto all'art. 21 dalle ore 23:00 alle ore 24:00, oltre il quale è richiesta la DPIA per l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali negli esercizi pubblici e circoli privati. L'Amministrazione si impegna inoltre di avviare, dopo l'approvazione del Regolamento, un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria per esaminare eventuali proposte di modifica dell'articolo 31 dello stesso.

Il Comune di Cavallino-Treporti ha concentrato le proprie osservazioni sull'area del faro, posta a confine tra i due territori comunali, dove si svolgono le manifestazioni e le attività a carattere temporaneo in deroga. Non sono state recepite le osservazioni intese a richiedere restrizioni dei limiti sonori e riduzione degli orari in ragione degli accordi predetti, mentre si è ritenuto di condividere le richieste intese a predisporre le indicazioni per le modalità di svolgimento delle manifestazioni e per le attività di monitoraggio in aree contermini a quella in cui si svolgono le manifestazioni. A tal proposito, l'Amministrazione comunale avrà modo di definire, di concerto con ARPAV e Provincia, i criteri da seguire predisponendo delle apposite linee guida per gli organizzatori degli eventi.

Infine, è stata recepita l'osservazione del Comune di Cavallino-Treporti circa l'assegnazione della classe V all'area del faro adibita a manifestazioni a carattere temporaneo che presupponeva, a loro dire, un uso definito e definitivo dell'area e non di temporaneità come disciplinato dal Regolamento. L'osservazione, come predetto, era stata avanzata anche da ARPAV e ritenuta da accogliere, pertanto l'area del faro e, per affinità, l'area della laguna del "Mort" sono state declassate alla classe IV.

In merito all'osservazione pervenuta oltre i termini, intesa a lamentare il disturbo causato dalla discoteca interna all'area "Aqualandia", nonché a richiedere una classificazione dell'area stessa in classe IV, si ritiene che le norme di tutela dall'inquinamento acustico forniscano sufficienti garanzie per gli abitanti della zona essendo previste precise limitazioni per l'immissione di rumore nell'area residenziale che prevedono l'applicazione del criterio differenziale nelle misurazioni fonometriche effettuate in sede di controllo da parte degli Enti competenti, con possibilità di intervento della P.A. per far rispettare le norme.

Per non creare disparità di trattamento procedurale fra i gestori nei casi di sub ingresso di attività produttive e commerciali, essendo oramai in corso l'apertura degli esercizi pubblici in vista dell'inizio della stagione turistica, si è ritenuto opportuno differire gli obblighi di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) all'inizio dell'anno 2012.

In adeguamento allo sviluppo urbanistico in essere, sono state apportati alcuni aggiornamenti alla tavola n° 3 relativa alle fasce di regolamentazione degli orari dei cantieri.

Si precisa inoltre che il Regolamento è stato aggiornato, nella parte inerente le sanzioni, con le modifiche introdotte dall'art.7 della Legge Regionale 18 marzo 2011, n.7.

Nel corso dell'iter istruttorio si sono altresì svolti incontri tecnici con i vari Settori del Comune per armonizzare le esigenze in ordine ai rispettivi procedimenti interessati dalle norme in argomento recependone le indicazioni e suggerimenti.

- Vista la L. 28 ottobre 1995, n. 447;
- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n.11;
- Vista la D.D.G. n. 03 del 2008 di ARPAV;
- Visto l'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n.11;
- Visto l'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 08/08/2000, n. 267;
- Visti gli artt. 61 e 62 dello Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 102 del 4 agosto 2006;

ciò premesso, l'Assessore invita il Consiglio Comunale a deliberare sui seguenti punti:

1. di prendere atto di quanto in premessa illustrato e relazionato dall'Assessore alle Politiche Ambientali;
2. di approvare pertanto il Piano di classificazione acustica costituito dai seguenti elaborati che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Tav. 1 Piano di classificazione acustica – zonizzazione;
 - Tav. 2 Piano di classificazione acustica – fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
 - Tav. 3 Piano di classificazione acustica – orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico composto da n. 37 articoli;
3. di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Venezia (Via Forte Marghera, n. 191 – 30174 Venezia Mestre) in qualità di Ente competente per territorio della verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. 10 maggio 1999, n. 21;
4. di disporre, altresì, l'invio del presente provvedimento al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV (Via Lissa, n. 6 – 30174 Venezia-Mestre) al fine di costituire una idonea banca dati, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.R. 10 maggio 1999 , n.21.

“””””””””

PRESENTAZIONE ARGOMENTO E DISCUSSIONE

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Camani.

PRESIDENTE: Scusi Assessore, mi permetta, c'è una dichiarazione del Sindaco che un momentino precede la sua...

SINDACO: La zonizzazione acustica riguarda tutto il territorio iesolano, quindi tutti siamo incompatibili su questa cosa, perché riguarda più o meno tutti quanti, visto che ci abitiamo a Jesolo, ma avendo io un'attività che è forse più, dal punto di vista del rumore più incompatibile, nella mia figura, di altri, preferirei assentarmi a tutta la discussione e la votazione di questa delibera. Grazie.

Esce il Sindaco (presenti n. 19 Consiglieri)

PRESIDENTE: Assessore Camani, prego.

ASS. CAMANI: Grazie signor Presidente e di nuovo buonasera a tutti. Sottopongo stasera all'attenzione del Consiglio comunale un provvedimento molto importante, quindi vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che presterete a questa mia breve introduzione, ma soprattutto all'esposizione del contenuto di questo strumento normativo comunale che vi illustrerò in seguito l'architetto Segatto. Tra le competenze primarie dell'assessorato alle politiche ambientali, che ho l'onore di condurre in questa Amministrazione comunale, c'è quella di promuovere azioni e norme a tutela del cittadino e della città nei confronti delle possibili conseguenze da ogni tipo di inquinamento.

Intraprendere azioni a tutela dell'inquinamento acustico è, quindi, uno degli aspetti della salvaguardia della salute pubblica. Quello di dotarsi di un regolamento in questo senso è per un Comune un dovere derivante da precise normative di carattere sovracomunale, nazionale e regionale.

Come Assessore ho quindi cercato al mi arrivo di dare nuovo impulso allo sviluppo di questo provvedimento attraverso il lavoro dei funzionari del Comune e di tecnici esterni specializzati in questo campo, che nel frattempo erano stati incaricati. Data la complessità tecnica della materia acustica, l'unica indicazione di natura politica che ho potuto dare ai tecnici, è stata quella di sviluppare il piano trovando una soluzione di equilibrio che tutelasse dall'inquinamento acustico, ma contemporaneamente salvaguardasse l'economia della città che essendo di carattere turistico spesso e volentieri produce rumore.

E' un'impresa ardua contemperare in un provvedimento come questo degli interessi contrastanti per natura, quelli di chi vuole riposare e quelli di coloro che, per lavorare, devono produrre rumore. Negli anni 2009 e 2010 la materia acustica è stata in parte normata per mezzo di un'ordinanza, che per sua natura ha carattere temporaneo. Il contenuto di quest'ultima era frutto di una concertazione siglata tra l'Amministrazione comunale e le categorie economiche, commercianti, albergatori, chioschi, ecc.. Quell'equilibrio ha funzionato bene, ha ridotto di molto le criticità rispetto al passato ed ha comunque permesso agli operatori economici di fare tranquillamente la loro stagione, ciò non toglie che mancasse un vero strumento normativo organico che permettesse all'Amministrazione anche di gestire le ormai poche criticità e venire incontro alle esigenze legittime di quei cittadini che lamentavano un'invasione della loro libertà di riposare.

Nell'ambito delle note vicende tra un importante locale ai confini del nostro territorio ed un campeggio che si trova nelle immediate vicinanze, ma nel Comune di Cavallino-Treporti, poco prima di ferragosto 2010 l'ordinanza del Comune di Jesolo che regolamentava la materia acustica in mancanza del regolamento, è stata impugnata davanti al TAR. Proprio per la mancanza del piano acustico, il TAR ha accolto il ricorso e l'ordinanza è quindi decaduta, lasciando un vuoto normativo che ci ha messo in grande difficoltà.

La stagione doveva poter proseguire e concludersi, pena un grave danno economico per molti, l'Amministrazione ha deciso allora di varare l'iter di approvazione del regolamento, riportando pedissequamente il contenuto dell'ordinanza per quanto concerne le deroghe per attività temporanee, riconfermando quindi un equilibrio che accontentava tutti, così il giorno 13 agosto 2010 la Giunta comunale ha adottato il Piano Acustico, dando inizio all'iter di approvazione che si è voluto rendere il più possibile partecipativo equiparandolo a quanto si prevede normalmente per un piano urbanistico. Si è aperto così il periodo delle osservazioni affinché giungessero all'Amministrazione tutte le eventuali richieste da tutti i portatori di interesse, compresi i Comuni limitrofi, la Provincia, l'ULS, l'ARPAV, che abbiamo ritenuto di coinvolgere anche attraverso una conferenza di servizi.

Ovviamente prima di arrivare a portare il provvedimento all'approvazione del Consiglio comunale, gli uffici hanno vagliato tecnicamente ogni osservazione pervenuta, anche quelle giunte fino all'ultimo momento utile, quindi ben oltre la scadenza dei termini per la presentazione. Abbiamo pensato che per migliorare un provvedimento così importante fosse utile l'apporto di tutti, anche se

tardivo. Ritengo quasi superfluo fare notare come spesso la stampa in questi ultimi tempi abbia riportato solo parzialmente dichiarazioni o prese di posizione e che quindi quello che mi interessa veramente è riferire al Consiglio comunale stasera di come il tutto si sia veramente svolto.

Con l'avvicinarsi della fine dell'iter di approvazione che dovrebbe, se tutto va bene, concludersi stasera, più di qualcuno si è comprensibilmente, ma non giustificatamente, spaventato, alcuni operatori del mondo della notte hanno pensato che questo regolamento li potesse penalizzare per limiti acustici troppo bassi, alcuni cittadini hanno invece pensato che con questo provvedimento si legittimasse la produzione troppo elevata di rumore. Premettendo che il regolamento è stato studiato e fatto possibilmente per durare nel tempo, mi sento di poter rassicurare sia gli uni che gli altri, gli operatori economici potranno continuare a lavorare, da oggi conoscendo con certezza i limiti oggettivi che devono rispettare.

Oggi nel XXI secolo sono ben tutti coscienti di non poter fare discoteche a cielo aperto, e sanno altrettanto bene quanto la tecnologia odierna possa offrire modi efficaci per contenere il rumore all'interno dei loro confini, questo regolamento quindi limiterà solo quei locali che vorrebbero produrre disturbo in maniera indiscriminata, senza saper convivere con ciò che sta attorno a loro e fortunatamente anche prima di questo regolamento, gran parte dei gestori, anzi, direi la quasi totalità, hanno già acquisito questo tipo di sensibilità, soprattutto nel loro interesse.

Ai cittadini trasmetto il messaggio che questo è finalmente lo strumento normativo che gestirà gli eccessi che finora non si è mai riusciti ad arginare. Come vedremo più avanti, per la parte abitata del territorio, è stata prevista una classificazione non superiore alla classe quarta, il che significa, tradotto in termini più pratici, che a Jesolo Lido non potremo pretendere di ascoltare il fruscio del vento, ma il livello del rumore, uguale per tutti, che è previsto si debba sopportare, è quello di un'area definita dalle linee guida regionali come ad intensa attività umana e non di più.

Il regolamento è molto vasto e complesso, anche se ai più è conosciuta invece solo la zonizzazione, ed esamina ogni possibile situazione in cui potenzialmente si può generare un rumore che prenda la forma di inquinamento acustico. La parte regolamentare recepisce le leggi dello Stato e della Regione, riunisce in sé regolamenti preesistenti ed infine recepisce la sperimentazione, fatta con successo, negli anni 2009 e 2010.

La parte cartografica si compone di tre tavole che si sovrappongono organicamente al piano regolatore generale e con esso si evolvono di pari passo con le approvazioni di ogni strumento di previsione urbanistica futura.

Nel passargli la parola per entrare nel merito del provvedimento, già da ora voglio ringraziare per il preziosissimo lavoro svolto, il dirigente, architetto Segatto, insieme ai suoi collaboratori in questi mesi, e con pazienza, dedizione e professionalità, ha messo insieme un lavoro di grande valore per la città. Oggi lo portiamo all'attenzione del Consiglio comunale con la convinzione che sia il raggiungimento di un importante traguardo, ormai strumento improrogabile per una convivenza civile e necessario al funzionamento socio-economico di una città come Jesolo.

PRESIDENTE: Grazie Assessore Camani. Passo la parola all'architetto Segatto.

ARCH. SEGATTO: Buonasera a tutti. Passo direttamente a fare un breve excursus di quelli che sono i vari articoli della normativa, se dopo eventualmente ci saranno dei chiarimenti, potremo eventualmente approfondire alcuni altri punti, premettendo che comunque tutto parte ancora molto tempo fa, nel 2005, quando è stata fatta l'adozione di una prima versione del regolamento e sulla quale poi già allora erano state fatte una serie di osservazioni, che sono state quindi oggetto di analisi per riprendere il percorso che è stato avviato, come diceva l'Assessore, nel 2009 e con l'adozione che è stata fatta, o la riadozione che è stata fatta nell'agosto del 2010.

Partendo direttamente dalle parti generali del regolamento, la zonizzazione acustica credo abbiate avuto tutti i file della cartografia, se poi ci saranno delle richieste eventualmente potremo analizzare anche quella, ma magari passando a questo punto direttamente a quella che è la parte regolamentare, a parte il primo articolo che in qualche maniera dà tutta una serie di definizioni,

magari anche complicate, visto che in qualche maniera questo regolamento si occupa di un argomento abbastanza spinoso, quindi attività rumorose, le attività rumorose a carattere sia temporaneo che quelle invece continuative, le sorgenti che determinano questo tipo di emissioni, i valori limite, i valori limite che sono distinti dalla normativa, e quindi non facciamo altro che riprendere quello che è previsto dalla normativa in valori limite assoluti, in valori limite ad emissione e poi l'ulteriore differenziazione per i valori limite emessi da un singolo soggetto piuttosto che quelli verificato con il criterio differenziale, poi la classificazione, o zonizzazione che dir si voglia, che va a dividere il territorio comunale in una serie di aree, alle quali viene assegnata ad ognuna la classe acustica, attività relativa alle verifiche dell'eventuale impatto acustico.

Sempre nell'art. 2 non si fa altro che riportare quella che è poi la definizione delle sei aree nelle quali viene diviso il territorio comunale, principalmente le attività per intensa attività umana, che poi come veniva prima descritto sono le aree abitate dove ci sono queste intense attività umane nella zona del Lido, oltre ad aree di tipo misto, o invece per arrivare poi alle aree in classe quinta ed in classe sesta dove dovrebbero esserci delle zone... la normativa prevede solo zone industriali, senza abitazioni, o industriali con un minimo di abitazioni. Su queste aree per noi in questa classifica, la classe quinta, abbiamo cercato di motivare l'inserimento anche e non solo delle nostre aree per attività produttive di tipo, che possono essere per noi solo le artigianali, ma anche quelle aree che poi hanno invece caratteristiche legate all'attività di musica od altro, o parchi tematici che ci sono nel nostro territorio.

Per quanto riguarda le competenze del Comune invece, con questo regolamento andremo finalmente a dare delle regole precise per le attività che farà il Comune su questo tipo di argomento, quindi la classificazione acustica del territorio comunale, poi le parti principali, che sono l'individuazione delle aree per attività temporanee per spettacolo od altro, infatti questo è stato uno degli argomenti su cui ci si è concentrati di più, l'adozione della regolamentazione, come in questo caso, abbiamo il regolamento della zonizzazione acustica; controlli amministrativi che si faranno successivamente, quindi avere certezza di quelle che sono le verifiche che potremo fare nel caso si determinino dei disturbi, tutta l'attività di autorizzazione di quelle che sono le attività in deroga, principalmente quelle temporanee legate sia a cantieri che eventualmente ad attività musicali.

Per quanto riguarda comunque il contenuto del regolamento, è bene specificare che anche la zonizzazione, che questa, come diceva anche prima l'Assessore, è prevista dall'art. 5 che venga continuamente aggiornata in relazione ad eventuali varianti urbanistiche e/o approvazione di piani particolareggiati, piani di recupero, quindi in quelle occasioni si dovrà provvedere anche all'aggiornamento della zonizzazione, che non è quindi un documento invariabile, ma in qualche maniera deve essere continuamente aggiornato.

Ci sono una serie di definizioni che vanno a specificare una serie di documenti che dovranno essere presentati in futuro in occasione di richieste di permessi di costruire, di richieste di inizio di attività commerciali od altro, che utilizzano dei macchinari rumorosi, o anche nel caso vi siano progetti di una portata abbastanza ampia, a partire da grosse viabilità, ma anche piani di lottizzazione ed altro.

Questi documenti sono: la documentazione di previsione di impatto acustico, la DPA, la valutazione previsionale del clima acustico, la VPIA e la valutazione di impatto acustico, VIA e la valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, che non è altro che una progettazione acustica che dovrà essere presentata in occasione delle richieste di permesso di costruire, per finire poi con il collaudo acustico.

La normativa stabilisce in che occasione devono essere presentati questo tipo di documentazione acustica, la DPIA, come dicevo prima, è una previsione dell'impatto acustico e quindi in qualche maniera è legata a progettazioni di una certa importanza, strade, a parte avio-superfici, aeroporti, ma strade, ferrovie, però anche per strutture adibite a servizi commerciali e polifunzionali, pubblici esercizi con impianti e macchinari rumorosi, discoteche, od altro.

Invece la valutazione previsionale del clima acustico è un documento che viene richiesto solamente per piano urbanistici, quindi nella redazione di piani urbanistici, oppure per edifici che sono

particolarmente sensibili per quanto riguarda l'attività rumorosa e quindi scuole, asili, ospedali od altro.

La valutazione di impatto acustico è invece un documento che serve ad andare a verificare, quando vi siano delle situazioni di disturbo legate al superamento dei limiti, e come dicevo prima la progettazione acustica è invece il documento che va presentato da un soggetto, che può essere eventualmente anche il progettista, quindi non necessariamente un tecnico competente in acustica, perché in questo caso deve utilizzare solo schede tecniche di materiali, contrariamente a quello che deve fare invece alla fine del processo, quando si richiede l'agibilità di un fabbricato, per il quale va redatto invece un collaudo acustico finale dove si devono fare anche delle misurazioni con strumenti particolari e quindi in questo caso è necessario che il documento venga predisposto da un tecnico competente in acustica, iscritto agli elenchi approvati dalla Regione.

C'è poi tutta una parte che riguarda le emissioni sonore da traffico veicolare, con anche una tavola specifica che va a definire quelle che sono le aree di pertinenza acustica di questa viabilità, quindi in queste particolari aree i soggetti che vanno a prevedere ulteriori edificazioni devono prendersi carico l'allestimento dell'edificio che deve avere le caratteristiche atte a garantire il rispetto dei requisiti acustici, se invece ci fossero da realizzare nuove strade, la verifica per il rispetto dei requisiti acustici sarà a carico del soggetto che invece farà la nuova progettazione.

Per la disciplina delle attività rumorose, come vi dicevo prima, il territorio è stato suddiviso in sei classi acustiche, come previsto dalla normativa, e vi sono le quattro tabelle previste, già definite dalla normativa nazionale, su quelli che sono i valori limite per il periodo diurno, i valori limite per il periodo notturno, sia per quanto riguarda i valori limite di emissioni, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.

Per quanto riguarda invece l'applicazione del criterio differenziale, abbiamo fatto anche una serie di verifiche, visto che questo argomento era stato particolarmente sotto l'attenzione dei soggetti che esercitano e che hanno attività soprattutto legate al mondo del divertimento. A seguito di pareri, sia da parte di ARPAV che del legale che ci ha seguito nella redazione di questa documentazione, abbiamo ritenuto opportuno riportare quello che è previsto dalla normativa senza andare a fare ulteriori precisazioni in quanto la normativa già prevede una serie di parametri che garantiscono la possibilità di tenere in considerazione quello che realmente potrebbe essere un eventuale disturbo e non soltanto la sensazione di qualcuno, come magari può succedere, in segnalazioni riportate senza la valutazione effettiva di quello che è il reale livello di rumore misurato con delle strumentazioni.

Per quanto riguarda poi altre attività, sono state oggetto anche di chiarimenti nel corso dei vari incontri che sono stati fatti, quindi all'art. 21 tutta una serie di attività che non prevedono formalità preventive, quindi l'utilizzo di apparecchi di tv, apparecchi di filodiffusione, apparecchi di jukebox o altri tipo di apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di somministrazione; abbiamo modificato quello che era il limite delle 23 che era previsto nella precedente versione del regolamento ed è stato portato alle ore 24, c'è poi una parte che va a definire regole per quelle che sono le attività di manutenzione, sia quelle fatte dai privati per quanto riguarda la manutenzione del verde, sia per quanto riguarda l'attività dei servizi fatti attraverso le aziende che svolgono attività di raccolta dei rifiuti od altro.

C'è al titolo V tutta la parte che riguarda i cantieri stradali o mobili le deroghe relative. Il territorio era già stato suddiviso attraverso il regolamento di polizia municipale in tre aree specifiche sulle quali vigevano alcune limitazioni di orario, soprattutto nel periodo estivo, oltre ad un limite di emissione in funzione dell'orario dell'attività di cantiere.

Questo tipo di suddivisione è stata riportata integralmente in questo regolamento che quindi costituisce l'unico strumento, a questo punto, da applicare per quanto riguarda le attività rumorose, esiste comunque anche questo tipo di suddivisione del territorio comunale che, se non mi ricordo male, è riportato nella tavola 3 allegata alla zonizzazione acustica, sarà oggetto di eventuali aggiornamenti e modifiche successive in relazione a quelli che saranno gli sviluppi urbanistici.

Una parte che in qualche maniera era già stata testata con l'attività iniziata ancora nel 2009 per le attività rumorose temporanee, è stata riportata principalmente all'art. 29 e seguenti, ma soprattutto

l'art. 31 nel quale sono identificate quelle che sono le attività per le quali è possibile chiedere la deroga e trattandosi di deroga e quindi un'attività che non può essere esercitata continuativamente, queste deroghe sono supportate dall'individuazione di orari, di frequenze, quindi i vari tipi di attività, i karaoke, la musica live per concertini di intrattenimento, con dj, concertini live aventi le feste paesane ed altre attività, hanno una propria individuazione di limiti per orario e limiti di frequenza, oltre che un limite assoluto di emissione che verrà verificato in maniera semplificata da parte degli uffici, essendo un livello assoluto di emissione e quindi non prevedendo particolari difficoltà nella valutazione del livello di rumore e del livello di disturbo.

La documentazione da presentare per questo tipo di attività è abbastanza semplice, non vi è una DPIA, una valutazione preventiva di impatto acustico che invece è obbligatoria soltanto per gli eventi live, quindi quelli che si faranno per esempio nella zona dell'arenile del faro od altre piazze che verranno individuate di volta in volta, per le quali invece in quel caso, ma solo in quel caso, sarà necessaria la presentazione di questa documentazione.

Per quanto riguarda poi la parte relativa ai controlli, c'è tutta la parte relativa ai controlli amministrativi e vi segnalo che l'ultima versione che vi ho passato questa sera del regolamento è identica a quella che vi era già stata consegnata in precedenza ed è stata apportata una sola variazione sui livelli delle sanzioni in relazione ad un'ultima normativa regionale del 18/03/2011 che è da poco stata pubblicata, e che ha modificato i precedenti livelli delle sanzioni, quindi c'è stato proprio un aggiornamento dell'ultimo momento.

PRESIDENTE: Grazie architetto Segatto. Passiamo alla discussione. Vedo già che ci sono dei Consiglieri che si sono prenotati. Il primo è il Consigliere Crosera che ha facoltà di parlare.

CONS. CROSERA: Grazie signor Presidente. Volevo presentare un emendamento a nome della maggioranza che va a modificare un punto del regolamento in questione, per l'esattezza il punto 31.2 che dice alla lett. a: "limitazione orario attività di intrattenimento all'art. 31.2, orario di frequenza attività rumorose temporanee in deroga, della proposta di regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico", sostituire "indicazione oraria dalle 23.30" con "24" e sopprimere la limitazione del periodo 20 luglio-20 agosto fino alle 00.00. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, se me lo porta qui, caso mai facciamo fare delle fotocopie e ve lo facciamo avere come fotocopia. Grazie Consigliere Crosera.
Consigliere Tomei, prego.

CONS. TOMEI: Vorrei un chiarimento che riguarda l'art. 31.2, è un chiarimento che riguarda un confronto tra la lett. a) e la lett. c), non capisco perché al punto 2, che riguarda la musica live e concertini, ci debba essere una discrepanza tra i bar, le terrazze, gli alberghi e quindi anche l'attività fronte mare, con i chioschi fondamentalmente, quindi le zone dell'arenile. Aspetto una risposta o dall'Assessore o dal tecnico dirigente. Se la risposta sarà esaustiva, bene, altrimenti presenterò un emendamento per uniformare questo articolo a quell'emendamento che ha fatto adesso Crosera, quindi uniformare i due punti.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri che vogliono intervenire, Martin o Visentin, passo la parola prima... come volete, decidete. Chi risponde? L'Assessore? Prego Assessore.

ASS. CAMANI: Premesso che come ho accennato prima questa parte del regolamento noi l'abbiamo presa pari pari da quella che era l'ordinanza perché dal 2009 era frutto di una discussione e di un accordo con le categorie economiche, premesso questo e per com'è strutturata questa parte del regolamento, la distinzione è tra pubblici esercizi e locali ed altre attività che si trovano sull'arenile, cioè sul demanio, questa è la linea di distinzione tra una categoria e l'altra, quindi da quanto mi risulta, le terrazze che si affacciano sull'arenile sono pur sempre pubblici esercizi, quindi

rientrano nella categoria precedente, cioè come fossero pubblici esercizi sulla via principale, per com'è strutturato il regolamento, cioè la discriminante è se si trova o no l'attività sull'arenile, cioè sul terreno demaniale.

PRESIDENTE: A posto? Consigliere Visentin.

CONS. VISENTIN: Grazie Presidente. Volevamo presentare altri due emendamenti come gruppo consiliare PDL, ne do lettura, poi le consegno la documentazione.

Il primo emendamento riguarda l'art. 27, in particolar modo la modifica della tavola n. 3 riguardante le fasce di appartenenza sul territorio iesolano per i cantieri, quindi "modifichiamo la tavola n. 3 allegata al presente regolamento con l'inserimento della fascia n. 2 in sostituzione alla fascia 1 nella zona est di Jesolo Lido, e più precisamente includendo dalla zona di viale Oriente, della pineta, con via Madre Teresa di Calcutta, tratto di via Correr, con il confine sud del comparto 34 fino ad incrociare viale Oriente in prossimità del ponte sul canale Cavetta a Cortellazzo". A questo emendamento allego anche una planimetria con la proposta di modifica che ne delimita la zona più precisamente.

Il secondo emendamento, come aveva già spiegato anche l'architetto Segatto, riguarda sempre l'art. 27, chiediamo l'abolizione dell'obbligo di produrre la relazione tecnica di previsione di impatto acustico che analizza caso per caso la presenza o meno di disturbo, o la necessità di concedere deroghe per autorizzare l'attività dei cantieri edili. Abbiamo visto che sul nuovo regolamento su tutte le fasce viene indicata questa richiesta di produrre questa relazione tecnica di previsione di impatto acustico, generalmente su tutte le fasce sul territorio iesolano, secondo il nostro parere è un'incombenza molto onerosa per le aziende che si trovano in situazioni, magari nel mese di maggio, di dover completare dei lavori di finitura che non arrecano nessun tipo di disturbo, ma da come prevedeva il regolamento precedente una semplice richiesta al Sindaco, consegnata al protocollo, ci chiedere ora di produrre una relazione di impatto acustico molto onerosa, firmata da un tecnico abilitato, quindi con l'emendamento chiediamo l'abolizione.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Visentin. Consigliere Tomei, lei voleva...

CONS. TOMEI: ...che riguarda l'art. 31.2, lett. c) al punto 2: "musica live e concertini", lo leggo così poi lo presento. Chiediamo che l'orario sia prorogato fino alle ore 23.30, quindi sostituire "fino alle ore 23.00" con "fino alle ore 23.30".

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Tomei. Se siete d'accordo invertiamo gli emendamenti, li facciamo vedere in maniera tale che sappia anche la maggioranza gli emendamenti presentati dal PDL, in maniera tale da fotocopiarli e vedere se... per farli leggere. Nello stesso tempo parlerà l'architetto Segatto che spiegherà se tecnicamente gli emendamenti presentati sono possibili o meno.

Architetto Segatto, prego.

ARCH. SEGATTO: Per quanto riguarda gli emendamenti, quelli relativi all'art. 31, quindi l'emendamento alla parte 31.2 lett. a, che è quindi quello presentato prima dal Consigliere Crosera, come aveva riferito prima l'Assessore questo è riportato integralmente l'accordo che era stato raggiunto con le varie attività, però chiaramente questo è un orario di deroga sul quale è competente il Consiglio comunale e quindi da questo punto di vista questo è un limite che si dà a questa deroga, ed è un limite che è possibile innalzare o abbassare in relazione a quelle che sono le discussioni che vengono fatte. Stessa cosa per quanto riguarda il limite, quello definito invece dalla lett. c), che credo sia quello che ha chiesto il Consigliere Tomei.

Per quanto riguarda invece le altre due questioni, che sono quelle dei cantieri, per quanto riguarda la definizione delle fasce dei cantieri, come ho detto prima, noi non abbiamo fatto altro che riprendere

quelle che erano originariamente previste nel regolamento di polizia municipale, la richiesta però che viene fatta nella zona di via Oriente, per capirci, è una zona pineta, è una richiesta che prevede di eliminare la fascia 3, quella protetta lungo l'arenile, e di trasformarla in fascia 2, se non ho capito male.

A MICROFONO SPENTO: ... no, no, la fascia 3 è la fascia 3, probabilmente la fascia 2 non esiste ...

ARCH. SEGATTO: La fascia 3 è quella rossa, la fascia 2 non esiste...

A MICROFONO SPENTO: ... inserire la fascia 2 a cuscinetto ...

ARCH. SEGATTO: In che zona? Su che fascia? (...) A Nord quindi della via Oriente e fino a via Belgio, più o meno. In questa zona effettivamente manca quella fascia cuscinetto e quindi anche qui vi è la possibilità di fare questo tipo di inserimento. Sì, questa chiaramente per tutti è una maggior tutela, nel senso che non è che sia la possibilità di aumentare l'attività di cantiere, ma si va a vincolare un'altra zona a monte e creare un'ulteriore zona di filtro, anche questo è possibile farlo, quindi questo può essere messa in votazione, credo. Per quanto riguarda la questione delle verifiche della valutazione di impatto acustico per quanto riguarda le deroghe, è vero che nella precedente versione non vi era questo tipo di richiesta, noi questa l'abbiamo messa in relazione ad un'osservazione che ha fatto ARPAV e che ARPAV ci consiglia di aumentare il tipo di controllo che noi facciamo sulle deroghe, nel senso che non ci siano delle deroghe indifferenziate, quindi qualcuno richiede la deroga e non si vada a verificare in maniera specifica se vi è la possibilità di apportare degli elementi di mitigazione o comunque di fare delle deroghe più articolare rispetto a quelli che sono gli orari che noi abbiamo segnato nel nostro regolamento, e la valutazione di impatto acustico voleva in qualche maniera andare incontro a questo tipo di richiesta, però anche questo non è obbligatorio, noi abbiamo dei limiti previsti negli orari ed anche nei limiti massimi di emissione che devono chiaramente essere rispettati, l'integrazione della richiesta con la valutazione di impatto acustico era una questione di maggior salvaguardia e di maggior verifica per quanto riguarda la possibilità della deroga, ma soprattutto per valutare quali erano le possibilità di maggior mitigazione nel caso ci fosse un cantiere. Anche questo è un emendamento in qualche maniera accettabile.

PRESIDENTE: Grazie architetto Segatto. Siccome stiamo aspettando di dare le fotocopie degli emendamenti, io direi di... Non c'è nessun'altra prenotazione. Ci sono prenotazioni? Allora passiamo avanti gli interventi. Consigliere Martin, prego.

CONS. MARTIN: Intanto devo dire che questo regolamento e questo piano di zonizzazione acustica era da un po' di tempo che attendevamo in Consiglio comunale la discussione, avevamo chiesto nella scorsa seduta, quando era stato inserito all'ordine del giorno, di rinviare per un periodo limitato di tempo in modo tale da analizzare una serie di questioni, l'analisi e la richiesta era stata avanzata sia da alcuni Consiglieri della maggioranza, sia poi anche da parte nostra, proprio per togliere qualsiasi dubbio su alcune situazioni che avrebbero potuto creare degli intoppi o comunque dei malfunzionamenti anche nelle attività che chiaramente producono dei rumori e possono quindi molestare la popolazione e soprattutto le aree residenziali, ma che per la finalità stessa per cui esistono, hanno la necessità comunque di essere tutelate anch'esse nella loro produzione, nella loro attività. Su questo si innestano le richieste anche di emendamento che sono state presentate, per affinare meglio, per dare comunque una certa risposta ad alcuni dubbi, ad alcune perplessità che sono state avanzate da alcune categorie, che sono emerse dall'analisi della proposta di delibera e di regolamento che è stata presentata questa sera.

Riassumendo un po' tutto il documento del piano di zonizzazione acustica, ci sembra che contestualmente e complessivamente sia stato fatto un buon lavoro, che sia stata comunque affrontata nella sua interezza la problematica relativa alla tutela dall'inquinamento acustico, naturalmente vorremmo far presente, anche attraverso questi emendamenti che sono stati presentati, alcune particolarità, quelle sicuramente relative alle attività di carattere edilizio che sappiamo essere uno dei comparti, oltre a quello turistico, comparti produttivi più importanti nella nostra città e del resto la qualità e la riqualificazione del patrimonio edilizio, o comunque anche dell'offerta turistica della nostra città, passa inevitabilmente attraverso una riqualificazione edilizia, una ristrutturazione degli immobili, sia questi di carattere ricettivo o extralberghiero o commerciale, o di altro genere.

Per forza di cose per riqualificare complessivamente l'offerta turistica della nostra città, abbiamo bisogno di interventi edilizi e quindi questi interventi edilizi devono essere da una parte regolamentati e garantiti senza prevaricare la tutela del patrimonio turistico, e quindi della clientela della nostra città, dall'altra consentendo comunque che questi interventi di carattere edilizio vengano garantiti.

In precedenza parecchi anni fa questa esigenza era stata tradotta attraverso il regolamento di polizia urbana, era stata creata questa zonizzazione a fasce, questa suddivisione che abbiamo notato è stata ripresa in gran parte in questo regolamento e su questo aspetto è così condivisibile il fatto di penalizzare alcune situazioni, come quelle che ha presentato il Consigliere Visentin, quindi chiederemo meno formalità e burocrazia, sapendo benissimo che le lavorazioni previste in deroga a inizio e fine stagione, quindi eliminata la parte centrale della stagione, quindi giugno, luglio ed agosto, ma nelle parti iniziali e finali della stagione sappiamo che le lavorazioni devono essere comunque lavorazioni di completamento e quindi l'utilizzazione di certe strumentazioni, certi rumori che possono essere provocati, sono tipici di quella lavorazione di completamento.

Sicuramente quindi se viene fatta una relazione specifica da parte di un tecnico, dirà che quello strumento, che sarà il flessibile o la pistola sparachiodi, o la betoniera per l'intonaco o il pennello, qualsiasi altra strumentazione, il trapano ecc, avrà quella produzione di rumore, ma è una produzione di rumore che è già verificata dalle caratteristiche stesse del mezzo, dello strumento utilizzato dall'impresa, quindi basterebbe caso mai, come veniva richiesto già in passato, un elenco delle strumentazioni utilizzate, con la scheda relativa di quel tipo di strumentazione, che prevede già il limite di decibel o comunque di rumorosità che può essere prodotta, senza "appesantire" le aziende, perché poi le imprese chiaramente si rivolgono a chi ha dato l'incarico per la realizzazione dei lavori e appesantiscono poi l'imprenditore, che può essere la ditta che ha incaricato l'impresa per realizzare quel tipo di lavoro.

L'altro emendamento, l'altra particolarità che chiediamo è quella di garantire, anche questo nel limite della tutela dell'inquinamento acustico, ma comunque garantendo un equilibrio tra il giusto intrattenimento, anche dei locali, dei pubblici esercizi che sono una risorsa importantissima per la nostra offerta turistica, quindi la possibilità che concertini oppure altri tipi di attività di intrattenimento possano essere fatti garantendo non una pesantezza ed un vincolo molto forte, sia in termini di orario, ma soprattutto in termini di rispetto dei limiti di inquinamento, quindi con l'emendamento si cerca, quello che è stato fatto dalla maggioranza e quello che è stato fatto anche dal nostro gruppo, in qualche modo cercano non di ampliare in maniera sconsiderata, ma comunque tenere in considerazione che se il limite dell'inquinamento, della rumorosità viene tenuto sotto controllo al di sotto di una certa fascia, di un certo limite stesso, non è solo l'orario che condiziona, ma proprio il tipo di inquinamento che viene prodotto.

L'altra considerazione che invece era stata affrontata in precedenza, sia in Commissione che poi anche mi sembra in altre riunioni allargate, riguarda la questione della classificazione delle attività di intrattenimento delle discoteche o comunque di aree dove effettivamente c'è questa intensa attività umana, la questione si era bloccata sulla differenziazione tra la categoria, la classe 6 e 5 in relazione a quelle che erano anche le previsioni urbanistiche previste dal nuovo strumento, dal piano regolatore, che in qualche modo consentono in alcuni casi, ad attività già esistenti, di svolgere quel tipo di attività, in altre zone di insediare nuove attività, sempre legate a quel tipo di

destinazione. Mi sembra che questa cosa sia stata superata innanzitutto per l'omogeneizzazione della classe e quindi tutti devono rispettare un certo limite, quindi non c'è una differenziazione di classe, ma quanto meno di livello di inquinamento acustico.

L'altra questione e particolarità che veniva fatta presente anche nell'ultima seduta di Commissione e nella penultima seduta, era quella relativa all'applicazione del differenziale, del criterio differenziale. Questo punto ci faceva temere e ci fa temere che nel momento in cui un'attività venga sottoposta ad una prova dell'effettivo superamento di certi limiti, venga fatta con il criterio differenziale e quindi con il rischio che il limite di tutela, di non superamento, si abbassi notevolmente se viene eliminato il sottofondo, i cosiddetti rumori di fondo, quindi prendiamo a caso quell'insieme di attività come le discoteche o come altre attività di intrattenimento e svago che producono una certa rumorosità, rischiamo effettivamente tutte le volte di superare quel limite e quindi di incorrere in sanzioni molto pesanti.

Questo provocherebbe una reazione anche molto negativa nei confronti della nostra realtà turistica perché disincentiverebbe la realizzazione il mantenimento di attività che sono in parte già state ridotte negli anni precedenti e quindi si snaturerebbe anche la nostra vocazione come realtà turistica di mantenere un primato come quello dello svago e dell'intrattenimento e dei locali.

La nostra perplessità vorrebbe essere sgomberata da qualsiasi dubbio, da qualsiasi punto di domanda, cioè quella da parte degli uffici e dell'assessorato specifico in relazione all'applicazione o meno di questo criterio differenziale, tenendo in considerazione proprio la normativa che prevede, e fa riferimento anche, all'art. 19 del Decreto legislativo del novembre 1997, dove si fa riferimento alla trascurabilità del metodo differenziale nel momento in cui ci sia un superamento dei limiti di classificazione prevista nella zona specifica dove questa attività ha sede.

Vorrei quindi, alla fine di questo intervento e di questa analisi, prima di passare poi alla votazione anche degli emendamenti, avere questa chiarificazione, cioè capire effettivamente se questo tipo di attività, che erano rimaste in qualche modo non tutelate nel loro modo di svolgersi, possano stare in qualche modo tranquille nel momento in cui viene fatta una rilevazione e comunque rimangono all'interno del limite massimo previsto dal Decreto legislativo, del DPCM, del 14/11/97, quindi possano in qualche modo non essere considerate con il metodo differenziale.

Se questa è una cosa positiva, che viene garantita, quindi anche una forma di tutela nell'applicazione o meno di questo criterio, ci vedrà sicuramente favorevoli anche all'insieme del regolamento e quindi del piano di zonizzazione acustica, in caso contrario, chiederemo un ulteriore emendamento.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Martin. Consigliere Rugolotto, prego.

CONS. RUGOLOTTO: Grazie Presidente, sarò molto più veloce perché ha fatto bene l'assessore, non l'assessore, sono rimasto indietro col tempo, ma forse perché stavo dicendo l'Assessore Martin, sono rimasto alla precedente consiliatura, a quando già si trattava di questo argomento, perché viene dal 2005 la prima delibera della Giunta, per cui non ho sbagliato del tutto ad appellare il Consigliere Martin come Assessore.

Venendo alla questione che stiamo trattando questa sera, un percorso lungo ed accidentato perché, come ha detto anche l'attuale Assessore Camani, la difficoltà di mettere d'accordo le vocazioni di una località turistica o meglio di chi frequenta una località turistica, sono ben difficili. Ricordo ancora la I Commissione, con la presenza anche di uditori interessati particolarmente alla questione, quando perentoriamente i Presidenti delle Commissioni avevano portato al voto quel primo documento, non accogliendo le osservazioni, i suggerimenti e le proposte delle minoranze, e anche di qualcuno della maggioranza, di trattare l'argomento con pacatezza ed approfondendo e riconvocando e colloquiando ancora con le categorie. Mi pare che giustamente la cosa sia stata fatta, almeno da com'è stato riportato anche nel documento.

Qual è l'obiettivo? E' quello di fare un regolamento che tratti nel miglior modo possibile, con equità e con giusta attenzione, i soggetti che di questo regolamento poi dipenderà parte della loro

attività o parte del loro soggiorno, della qualità del loro soggiorno nella nostra città, quindi io già faccio un'osservazione agli emendamenti che sono stati presentati, trovo per esempio il fatto di prevedere, per quanto riguarda l'emendamento all'art. 31.2 lett. c), la musica live dei concertini finì alle 23.30, portarla a 24 per quell'altro punto che ha osservato la maggioranza, insomma, per equità ed omogeneità propongo che siano le 24 l'orario che è stato messo in un emendamento piuttosto che nell'altro.

Per quanto riguarda poi lo stesso emendamento, questa è una domanda che faccio, l'emendamento della maggioranza chiede di sopprimere la precisazione limitatamente al solo periodo dal 20/7 al 20/8, vorrei chiedere se questa richiesta, per altro legittima ed anche condivisibile, va a braccetto con la temporaneità della questione, cioè mi pare che l'articolo in esame, cioè l'art. 31.2 tratti di questioni di attività temporanee, quindi vorrei capire se sopprimere questa dicitura limitatamente al periodo non contrasti con la questione che va sulla questione della temporaneità dei soggetti che dovrebbero essere sottoposti a questo nuovo regolamento.

Volevo poi sottolineare un'ultima cosa e riguarda il titolo VII, non è entrato mai nella discussione né in Commissione né nei precedenti interventi, il titolo VII tratta del controllo e delle sanzioni, il controllo credo sia una parte importante del regolamento che ci è stato sottoposto e che saremo chiamati a votare, perché va da sé che stabilire delle regole il più eque possibili, che rispettino le vocazioni di chi viene a lavorare e soggiornare in questa città, hanno bisogno anche che siano osservate e giustamente, come in tutti i regolamenti, chi è deputato a fare in modo che siano osservate, perché siano rispettati i diritti che derivano da questo regolamento, degli uni e degli altri, di tutti quelli che vengono a Jesolo, ed anche riguardo alle sanzioni, però di questo titolo vorrei soffermarmi solo sulla prima parte, cioè solo al controllo.

Si tratta di questo in alcune parti del documento che ci è stato presentato, se ne parla nel testo della delibera, in premessa, in cui si dice che "sono previste le normali attività di controllo da parte di ARPAV" e si aggiunge però che l'Amministrazione si riserva di incaricare personale interno, se non vado errato, preventivamente formato, per tutte le questioni attinenti alle attività rumorose e temporanee. Questa è una prima domanda: se è previsto, se è prevedibile già per questa estate che ci sia questa attività di controllo e da parte di ARPAV, che è abbastanza naturale che ci sia, ma anche del personale formato della Pubblica Amministrazione e quant'altro.

La stessa questione poi rinvia al capitolo 20, al penultimo capoverso dove si dice che si parla di riscontri tecnici prodotti dal soggetto disturbato, o segnalazioni plurime, mentre la seconda parte delle segnalazioni plurime mi sembra importante averlo espressamente previsto nel regolamento perché effettivamente per non rincorrere, anche se il termine è brutto, ogni singola segnalazione di disturbo, che non deriva da motivazioni forti e verificabili, il riscontro tecnico prodotto dal soggetto disturbato mi sembra una richiesta che può essere scritta nel regolamento, ma che sia pressoché inattuabile, nel senso che il soggetto dovrebbe attrezzarsi secondo me o di materiali o strumentazioni o chiedere l'intervento, allora se penso ad un gruppo, bene, ma se penso ad un soggetto residente ecc, o ad un turista, credo che la cosa diventi abbastanza difficile, perché si dice che, mentre per le segnalazioni plurime poi sarà cura dell'elaborazione di una VIA e poi le verifiche dell'Amministrazione, naturalmente dopo che sono state effettuate misurazioni fonometriche.

Vorrei capire anche tecnicamente cosa succede, nel senso che se un soggetto privato richiede, presenta una lamentela, una rimostranza rispetto ad una situazione che ritiene disturbante e non osservante di questo regolamento, poi l'Amministrazione, essendo un'attività temporanea, invia nel sito dove c'è la fonte sonora il controllo? E' questo che avviene o il controllo avviene dalla fonte ricevente del soggetto che segnala la questione? Ripeto. Questa non è una questione di lana caprina, ma sappiamo benissimo che poi molte delle questioni che riguardano questo tipo di regolamento, anche nel passato, che ha portato a deroghe ecc, deriva da questa sorta di segnalazioni, lamentele e quant'altro.

Un'ultima osservazione, anzi due, l'ultima proprio banale, la penultima un po' meno, all'art. 12 quando si parla di emissioni di rumori del traffico veicolare, si fa riferimento al PUT, non vedo in sala l'Assessore Bergamo, lo avrei chiesto volentieri a lui, a capire se sulla questione del PUT, cioè

sul piano urbano del traffico, da cui deriva credo molta parte della gestione del regolamento riguardo il rumore prodotto dai veicoli in transito nelle vie e nelle strade della città, se il PUT risponde a questi bisogni, a queste esigenze o se, ancora una volta, si risponde che si rinvia nel momento in cui saranno completate opere, strade e quant'altro. Credo che invece l'urgenza di un piano urbano del traffico vada ben oltre il bisogno di rispondere con soddisfazione a questo regolamento.

Un'ultima osservazione, questa mi sia consentita, è una nota all'art. 31.5, proprio banale, ma è venuta spontanea in questo consesso in cui si parla, evidentemente e giustamente, di fatti folkloristici e del nostro passato ecc, ecc, c'è un'estensione di orario di deroga per la festa di Halloween e non per carnevale. Era una nota così, che mi sembrava di dover fare e l'ho fatta. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Rugolotto. Assessore, risponde lei o risponde l'architetto? Architetto Segatto.

ARCH. SEGATTO: Principalmente mi sembra la richiesta che ha fatto il Consigliere Martin legata, a parte tutte le altre considerazioni sulle quali mi sembrava che non ci fosse la necessità di risposta, ma per quanto riguarda il criterio differenziale.

Per quanto riguarda il criterio differenziale, come avevo anche un po' precisato nella presentazione, abbiamo nuovamente valutato la questione, abbiamo anche chiesto ulteriore supporto legale ed anche ad ARPAV, su questo possiamo in qualche maniera tranquillamente sostenere che tutto quello che è previsto dalla normativa, principalmente da DPCM 14/11/97, che dà delle regole precise su come applicare il criterio differenziale, possa tranquillizzare quelle che sono le varie attività, nel senso che ci sono delle limitazioni per l'applicazione di questo criterio e che sono legate a misure preventive che si fanno sul livello massimo di immissione e per il quale la normativa già precisa che in quei casi il disturbo diventa trascurabile e quindi il criterio differenziale non si applica. Quando noi andremo in una zona del territorio e verifichiamo che il rumore misurato a finestre aperte sarà inferiore a 50 decibel durante il periodo diurno e 40 decibel durante il periodo notturno, non si dovrà poi andare ad applicare il criterio differenziale, e questo è previsto dalla normativa che è molto specifica in questo.

Questo DPCM poi fa anche un rinvio ad un'ulteriore regolamentazione che è data dal Decreto del 16/03/98 che dà delle ulteriori limitazioni, nel senso che quando si è in presenza di rumori a tempo parziale, quindi non si ha un rumore continuo, che poi magari è proprio quel tipo di rumore che causa maggiori segnalazioni perché è una cosa magari che ha un livello superiore, ma limitato nel tempo, ci sono anche qua alcune limitazioni, si fa una limitazione di quello che è l'effettiva misurazione strumentale di 3 decibel nel caso che questo tipo di rumori siano protratti per un periodo di un'ora, o addirittura di 5 decibel, che sono molti per questo tipo di disturbi, per invece rumori che si protraggono per un tempo parziale inferiori ai 15 minuti.

Volevo anche specificare che il criterio differenziale non è che non tenga conto di quelle che sono le valutazioni dei rumori di fondo, perché il limite differenziale si applica con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale, misurato con la presenza di tutte le sorgenti esistenti, ed il rumore residuo misurato escludendo la specifica sorgente disturbante. A quel punto il rumore di fondo rimane lo stesso, si tratta solo di capire qual è l'effetto della parte differenziale data dall'elemento disturbante, quindi non è che si faccia sparire tutto il resto dei rumori intorno e si faccia solo una valutazione di quello che è l'effettiva emissione di quel soggetto, ma solo l'effetto che ha sul territorio.

Per quanto riguarda invece le altre richieste del Consigliere Rugolotto, sul discorso delle verifiche che noi faremo per quanto riguarda gli eventuali disturbi, la precisazione che veniva fatta, che verranno fatte in collaborazione con ARPAV, non è proprio così semplice, nel senso che anche ARPAV ci dice che non ha la possibilità di intervenire tutti i giorni e noi quindi ci siamo già

impegnati di sottoscrivere con loro una convenzione che preveda un minimo di interventi durante il periodo estivo.

La precisazione relativa al personale interno che, debitamente formato, farà delle misurazioni e dei controlli per quelle che sono le attività in deroga, questa attività di fatto è già stata fatta, soprattutto nel periodo di sperimentazione del 2009, prima che poi nel 2010 venisse bocciata dal TAR l'ulteriore ordinanza sottoscritta dal Sindaco, era già stata fatta nel senso che proprio a fronte del fatto che noi diamo delle deroghe, ci siamo anche regolamentati il tipo di misurazione semplificata che andiamo a fare, per la quale quindi non è necessario un tecnico competente in acustica, ma è una semplice misurazione del livello massimo di emissione che abbiamo già sperimentato in passato e viene fatta attraverso dei vigili che sono stati già formati e per i quali verrà continuata questo tipo di formazione per il futuro.

C'era una questione relativa all'art. 20, ultimo comma, sul quale c'era la preoccupazione dell'attivazione dei controlli che noi faremo nel caso vengano segnalati dei disturbi. Il fatto di aver identificato l'elemento che fa scattare questo tipo di verifiche, anche attraverso l'elaborazione della valutazione dell'impatto acustico, era legata sia ad un potenziale inquinamento documentato, dicevamo, da rilievi prodotti dal singolo soggetto disturbato, oppure da una pluralità di soggetti.

Se noi andiamo a definire una pluralità di soggetti significa che intendiamo che c'è qualcosa che in qualche maniera ha generato sinceramente più di una protesta da questo punto di vista, se noi non mettiamo l'obbligo di in qualche maniera andare a produrre un minimo di documentazione sull'effettivo disturbo da parte di un unico soggetto, di fatto è come inficiare quello che è la precisazione che abbiamo fatto nella frase seguente quando vogliamo in qualche maniera andare ad intervenire in realtà quando c'è effettivamente una segnalazione consistente da questo punto di vista, altrimenti rischiamo, probabilmente, di fare tante verifiche, che faremo comunque perché i vigili urbani quando ci sono delle segnalazioni vanno comunque sul territorio ed intervengono per verificare che tipo di problematiche ci sono, ma non faremo delle valutazioni di tipo strumentale immediate, e faremo invece un avvio del procedimento solo nel caso si verifichino questo tipo di eventi che abbiamo descritto in questo comma.

Per quanto riguardava invece la questione, se non mi ricordo male, di una precisazione per l'art. 31 e relativa all'emendamento che è stato presentato, quello della temporaneità, la temporaneità comunque anche levando, sopprimendo la precisazione "limitatamente al solo periodo 20/07-20/08 fino alle 00.00", questa è una limitazione inutile, nel senso che la limitazione viene già dallo spostamento dell'orario dalle 23.30 alle 24, ma c'è comunque una temporaneità, nel senso che c'è un limite di orario, la temporaneità è data dal limite di orario in questo caso, che già in qualche maniera è data dalla sostituzione dalle 23.30 alle 24 della prima parte dell'emendamento che è stato presentato.

Per quanto riguarda il PUT, il PUT è comunque previsto che venga a questo punto... c'è una previsione all'interno del PAT della relazione del piano urbano del traffico, quindi staremo a vedere gli effetti. Non c'è stata nessuna osservazione finora sul discorso di Halloween, non penso di dover...

PRESIDENTE: Grazie architetto Segatto. Consigliere Rugolotto, prima di passare la parola al Consigliere Simonella, vorrei sapere da lei se, prima ha parlato di un emendamento che presentava, dalle 23.30 alle 24 oppure era...

CONS. RUGOLOTTA: Era una valutazione, lette le due proposte, mi sembrava che fossero incongruenti le 23.30 proposte da un emendamento e le 24 proposte dall'altro, per cui suggerivo la modifica di chi propone le 23.30 alle 24, ma solo questo, non presento emendamenti.

PRESIDENTE: Ok, grazie Consigliere. Consigliere Simonella. Devi fare una domanda per cambiare l'emendamento?
Prego, Pavanetto.

CONS. PAVANETTO: Giusto per specificare quanto ha chiesto il Consigliere Rugolotto, non è che sia un problema solo di mezz'ora e quindi l'adattamento a mezzanotte anche per quanto riguarda i chioschi, ma semplicemente noi chiedevamo l'adattamento della fascia dei chioschi, dei chioschi che comunque hanno la possibilità di farlo due volte alla settimana, nello stesso orario, quindi fino alle 23.30, come l'art. precedente, non ci siamo rifatti all'emendamento della maggioranza, questo per precisazione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Pavanetto. Consigliere Simonella, prego.

CONS. SIMONELLA: Grazie Presidente. Volevo un chiarimento riguardo la tavola 1. Nella tavola 1 precedente, che era stata presentata e poi ritirata, erano in fascia 6 X-Site, Aqualandia e la discarica. Nella tavola attuale invece X-Site ed Aqualandia sono passati a fascia 5 e la discarica è rimasta in fascia 6. Noi chiediamo per quale motivo solo la discarica è rimasta in fascia 6, onde evitare che vengano fatte magari in futuro delle attività in discarica che possono portare dei rumori più forti di quelli che attualmente vengono già svolti, chiediamo che venga messa in fascia 5 anche la discarica. Se la risposta sarà negativa noi in questo caso presenteremo un ulteriore emendamento.

PRESIDENTE: Va bene. Assessore, risponde lei? Assessore Camani, prego.

ASS. CAMANI: Oltre a rispondere volevo anche dire un'altra cosa, dato che dal dibattito di stasera emergono plurime richieste di intervenire sull'art. 31...

PRESIDENTE: Prego i Consiglieri, sta parlando l'Assessore, un momentino, sennò non si riesce a capire, grazie.

ASS. CAMANI: Dicevo siccome emergono dal dibattito numerose richieste di intervenire sull'art. 31, forse può essere utile ai Consiglieri sapere che in un recente incontro con un'importante associazione di categoria, mi sono impegnato a nome dell'Amministrazione a discutere non appena concluso l'iter approvativo del regolamento, mi sono impegnato ad aprire nuovamente un tavolo per individuare un possibile altro equilibrio eventualmente diverso rispetto a quello previsto dall'art. 321 attuale.

Veniamo alla questione sollevata dal Consigliere Simonella: il passaggio delle zone Aqualandia ed X-Site a classe 5 è dovuto ad un approfondimento della consulenza legale che ci ha fatto notare come la fascia di cuscinetto che prima circondava le fasce 6, Aqualandia ed X-Site, fosse troppo sottile, troppo esigua, per pensare ragionevolmente che questo rumore prodotto fosse attutito in base alle distanze rappresentate in quella precedente cartografia, era un'osservazione emersa anche nel corso della Commissione.

Invece dato che motivo di partenza dell'assegnazione delle classi è una coerenza sia con il piano regolatore e sia con le previsioni delle linee guida della legge regionale, è rimasta 6 sulla discarica perché c'è un'attività di tipo industriale senza la presenza di abitazioni, quindi in questa situazione le linee guida regionali prevedono la classificazione 6. Le prime abitazioni sono al di là delle due fasce di cuscinetto che sono state disegnate attorno al sito della discarica e sono in classificazione 3, quindi il rumore che le prime abitazioni confinanti con la discarica devono poter sopportare, si riferisce al livello di classificazione 3.

Riteniamo che questo piano acustico non interferisca in nessun modo con un aumento, un incentivo od un aumento dell'attività industriale della discarica che non immaginiamo nemmeno quale possa essere. Non sarebbe coerente con le linee guida previste dalla legge regionale.

PRESIDENTE: Presenta l'emendamento e quindi me lo firmate. Chiudiamo la discussione con l'emendamento. Assessore prego.

ASS. CAMANI: Aggiungo, altro elemento che può essere utile, che le classi 5 e 6 nella fascia di attività diurna, non sono per niente differenti nel valore limite previsto, quindi se l'attività di cui parliamo è diurna, non c'è nessuna differenza tra la classe 5 e la classe 6.

PRESIDENTE: Grazie Assessore della precisazione. Non essendoci altre prenotazioni, chiudiamo la discussione con la presentazione dell'ultimo emendamento e ci prepariamo alla votazione dei singoli emendamenti, così come presentati, poi passiamo alla votazione della delibera così come sarà emendata.

Il primo emendamento è stato presentato dai gruppi consiliari Forza Italia verso il PDL, Lega Nord e Gruppo Misto, riguarda l'art. 31.2 lett. a): limitazione orario di attività di intrattenimento, sostituire l'indicazione oraria 23.30 con 24 e sopprimere la precisazione "limitatamente al solo periodo dal 20/7-20/8" illimitato quindi, non fare soltanto la limitazione del periodo. Passiamo quindi alla votazione.

1a Votazione

Il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico l'emendamento presentato dai gruppi consiliari Forza Italia verso il PDL, Lega Nord e Gruppo Misto, ed illustrato dal Consigliere Comunale Mirco Crosera nel testo conservato agli atti della presente deliberazione.

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- astenuti: n. 8 (otto – Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti, Rugolotto) Consiglieri;
- votanti: n. 11 (undici) Consiglieri;
- favorevoli: n. 11 (undici – Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiatto, Vio, Serafin, Fancio, Ferro) Consiglieri;
- contrari: ==.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvato l'emendamento presentato gruppi consiliari Forza Italia verso il PDL, Lega Nord e Gruppo Misto, e ciò ad ogni effetto di legge.

PRESIDENTE: Passiamo al secondo emendamento presentato dal gruppo PDL riguardante l'art. 27, una modifica della tavola 3.

2a Votazione

Il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico l'emendamento presentato dal Gruppo PDL e illustrato dal Consigliere Comunale Fabio Visentin nel testo conservato agli atti della presente deliberazione;

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti e votanti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- favorevoli: n. 8 (otto – Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti, Rugolotto) Consiglieri;
- contrari: n. 11 (undici - Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiatto, Vio, Serafin, Fancio, Ferro).

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama non approvato l'emendamento presentato dal gruppo PDL e ciò ad ogni effetto di legge.

PRESIDENTE: Proposta di modifica dell'art. 27 mediante l'abolizione dell'obbligo di produrre relazione tecnica di previsione di impatto acustico, presentato dal gruppo PDL.

3a Votazione

Il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico l'emendamento presentato dal Gruppo PDL e illustrato dal Consigliere Comunale Fabio Visentin nel testo conservato agli atti della presente deliberazione;

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- astenuti: n. 1 (uno – Rugolotto) Consigliere;
- votanti: n. 18 (diciotto) Consiglieri;
- favorevoli: n. 7 (sette – Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti,) Consiglieri;
- contrari: n. 11 (undici - - Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiatto, Vio, Serafin, Fancio, Ferro) Cosiglieri.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama non approvato l'emendamento presentato dal gruppo PDL e ciò ad ogni effetto di legge.

PRESIDENTE: Proposta di emendamento all'art. 31.2 lett. c) presentato dal gruppo PDL, riguarda la musica live e concertini finì alle ore 23.30 per una frequenza massima di 2 volte a settimana.

4a Votazione

Il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico l'emendamento presentato dal Gruppo PDL e illustrato dal Consigliere Comunale Andrea Tomei nel testo nel testo conservato agli atti della presente deliberazione;

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- astenuti: n. 1 (uno – Rugolotto) Consigliere;
- votanti: n. 18 (diciotto) Consiglieri;
- favorevoli: n. 7 (sette – Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti,) Consiglieri;
- contrari: n. 11 (undici - - Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiatto, Vio, Serafin, Fancio, Ferro) Consiglieri.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama non approvato l'emendamento presentato dal gruppo PDL e ciò ad ogni effetto di legge.

PRESIDENTE: Proposta di emendamento alla modifica della tavola 1, modificare la classe assegnata all'area della discarica sita... Silenzio per favore perché stiamo leggendo un

emendamento, da una parte e dall'altra. Discarica sita in via Piave Nuovo, area esclusivamente industriale e dare al posto della classe 6 la classe 5, presentato dal gruppo PDL.

La votazione è aperta.

5a Votazione

Il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico l'emendamento presentato dal Gruppo PDL nel seguente testo: "Proposta di emendamento: Modifica Tav. 1

Proponiamo di modificare la classe assegnata all'area della discarica sita in Via Piave Nuovo "Aree esclusivamente industriali VI°" con la classe "V° Aree Prevalentemente industriali", emendamento conservato agli atti della presente deliberazione;

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti e votanti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- favorevoli: n. 8 (otto – Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti, Rugolotto) Consiglieri;
- contrari: n. 11 (undici - - Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiato, Vio, Serafin, Fancio, Ferro) Consiglieri.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama non approvato l'emendamento presentato dal gruppo PDL e ciò ad ogni effetto di legge.

PRESIDENTE: Passiamo quindi al testo così come emendato. Dichiarazione di voto da parte del Consigliere Rugolotto, prego.

CONS. RUGOLOTTA: I risultati delle votazioni sugli emendamenti hanno riproposto una situazione strana, nel senso che aumenta di mezz'ora, toglie mezz'ora da una parte, il documento così come verrà approvato non risponde in maniera equa alle richieste ed ai bisogni di tutti quanti, per cui anche per questa ragione, il mio voto sarà di astensione su un documento che invece merita per tante questioni, come sono state evidenziate, la giusta osservazione positiva del sottoscritto.

Mi permetto di aggiungere una cosa, sempre in tema di dichiarazione di voto, è vero che l'Assessore si prende impegno con le associazioni di categoria, qui siamo in Consiglio comunale, che fa le sue valutazioni, poi l'Assessore le farà con le associazioni di categoria, con tutti i diritti e con tutte le ovvietà che stanno dietro, questo è un Consiglio comunale che valuta le cose di tutti, di chi appartiene ad un'associazione, di chi appartiene ad un'altra, di chi non appartiene a nessuna di esse. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Rugolotto. Consigliere Pavanetto, prego.

CONS. PAVANETTO: Grazie Presidente. Rammarico naturalmente da parte nostra visto che abbiamo presentato quattro emendamenti, compreso l'ultimo della discarica, ed una precisazione per quanto riguarda l'art. 19 che poteva anche essere eventuale quinto emendamento con l'art. 19 bis, ma la dichiarazione che ha fatto poco fa l'architetto Segatto nella sua relazione ha dato la certezza e la garanzia che la Legge 14/11/97 sia applicata in tutto e per tutto proprio nel fatto del differenziale, in particolar modo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, credevamo che questi emendamenti potessero migliorare il piano, soprattutto uno in particolare che non vada magari ad appesantire le attività che ci sono nella realtà ierosolana e che lavorano anche e soprattutto nei periodi di bassa stagione, quella naturalmente sulla modifica della tavola 3 credevamo fosse utile proprio per omogeneizzare l'area, ma si vede

che il fatto che magari non sia stato nemmeno forse ascoltato l'emendamento ha portato ad un voto negativo su questo emendamento e quindi da parte nostra sarà di astensione al piano. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Pavanetto. Consigliere Ferro.

CONS. FERRO: Grazie. Io volevo solo associarmi con tutti coloro i quali hanno ringraziato l'Assessore Camani che si è prodigato notevolmente per portare a termine questo provvedimento, sicuramente con caparbietà, capacità ed anche con ascolto, aggiungerei, di tutta una serie di categorie ed anche dei Consiglieri stessi, nonché per i tecnici che hanno prodotto, l'architetto Segatto e quant'altri, un lavoro che, io aggiungo, da molto tempo, da tanti anni questa nostra città aspettava, un regolamento che desse un minimo di giustizia alle varie componenti sociali che compongono la comunità, sia i lavoratori, le categorie, ed i cittadini, i quali hanno anch'essi dei diritti fondamentali.

Il livello 4 che noi abbiamo scelto scuramente, per chi conosce la materia, è un livello alto e di per sé diciamo tutto, associare ulteriori livelli è stata la necessità della nostra caratteristica territoriale della nostra città, credo che il lavoro che è stato prodotto sia un lavoro che permetta di fare chiarezza e di dare a tutti un minimo di serenità prossima nelle loro attività e nella loro vita sociale, ma credo anche, come diceva l'Assessore, che se aprirà un tavolo con le categorie, ed io aggiungo anche con il Consiglio comunale e con i Consiglieri, in cui chiedo che la Commissione competente diventi anche Commissione permanente su questo argomento perché sicuramente, dopo tanti anni un provvedimento di questa natura meriterà una rivalutazione ed una riconsiderazione di alcuni aspetti che tutti noi sappiamo quali sono, e sicuramente saranno oggetto di confronto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Ferro. Passiamo quindi, dopo le dichiarazioni di voto, alla votazione del testo così come emendato.

6a Votazione

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta di deliberazione in oggetto, come emendata.

La votazione si chiude con il seguente esito:

- presenti: n. 19 (diciannove) Consiglieri;
- astenuti: n. 8 (otto - Martin, Rodighiero, Simonella, Pavanetto, Visentin, Tomei, De Zotti, Rugolotto) Consiglieri;
- votanti: n. 11 (undici) Consiglieri;
- favorevoli: n. 11 (undici - Valiante, Manente, Vallese, Crosera, Rizzo, Iguadala, Pomiato, Vio, Serafin, Fancio, Ferro) Consiglieri.
- contrari: ==.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, proclama approvata la proposta di deliberazione, così come emendata, e ciò ad ogni effetto di legge.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti del Consiglio sopra riportata;

UDITA la relazione dell'Assessore Camani;

DATO ATTO del parere espresso dalla I e III Commissione consiliare, riunite congiuntamente nella seduta del 28 aprile 2011, con esito favorevole;

RICHIAMATE la discussione e le votazioni degli emendamenti sull'argomento in oggetto;

VISTO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lg.vo n 267/2000, dal Dirigente del settore responsabile;

VISTO il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il risultato delle votazioni testé svolte nelle forme di legge, come sopra riportate e che si intendono qui trascritte ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa illustrato e relazionato dall'Assessore alle Politiche Ambientali;
2. di precisare che la proposta di Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico è stata modificata all'art. 31.2 a seguito di emendamento come riportato in premessa;
3. di approvare pertanto il Piano di classificazione acustica costituito dai seguenti elaborati che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Tav. 1 Piano di classificazione acustica – zonizzazione;
 - Tav. 2 Piano di classificazione acustica – fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
 - Tav. 3 Piano di classificazione acustica – orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico composto da n. 37 articoli, come emendato;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Venezia (Via Forte Marghera, n. 191 – 30174 Venezia Mestre) in qualità di Ente competente per territorio della verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. 10 maggio 1999, n. 21;
5. di disporre, altresì, l'invio del presente provvedimento al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV (Via Lissa, n. 6 – 30174 Venezia-Mestre) al fine di costituire una idonea banca dati, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.R. 10 maggio 1999 , n.21.

Datasi poi lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VALIANTE ENNIO

IVANO CESCO